

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-897 del 25/02/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - ALFA 3000 SRL - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE PARCO FAUNISTICO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. STANDIANA, SAVIO, SS 16 ADRIATICA KM 162
Proposta	n. PDET-AMB-2020-916 del 24/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **ALFA 3000 SRL** - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE PARCO FAUNISTICO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. STANDIANA, SAVIO, SS 16 ADRIATICA KM 162

**IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna, in data 22/07/2016 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 9351/2019 del 01/08/2016 (Pratica Sinadoc 24093/2016), dalla società **ALFA 3000 SRL** (P.IVA 02003460397), con sede legale in comune di Roma, via Q. Majorana n.171 e impianto in comune di Ravenna, Loc. Standiana-Savio, SS 16 Adriatica km 162, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze asse-

gnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 24093/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di gestione di un parco faunistico;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 22/07/2016 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE con PG 9351/2016 del 01/08/2016, per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale. Inizialmente la richiesta era relativa anche allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, non risultato confermato dalla successiva documentazione presentata;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda. L'istanza presentata in data 22/07/2016 non è stata valutata formalmente completa e corretta per cui il SAC di Arpae ha provveduto a darne comunicazione in data 11/08/2016 (PG 10046/2016) al SUAP al fine di informare il soggetto interessato. Il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG Arpae 1026/2016) L'istanza è stata completata con la trasmissione di documentazione integrativa in data 29/08/2016, con avvio del procedimento in data 29/08/2016, per cui Arpae ha provveduto a comunicare al SUAP la verifica positiva di correttezza formale per darne notizia al soggetto interessato con apposita comunicazione in data 17/10/2016 (PG Arpae 12832/2016). La Ditta aveva presentato anche documentazione integrativa volontaria in data 22/09/2016 (PG Arpae 11955/2016);
- l'azienda ha presentato ulteriore documentazione integrativa in data 08/03/2018 (PG Arpae 3614/2018);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto altresì che nel corso del procedimento è stato acquisito il parere, con prescrizioni, necessario per l'adozione del presente atto di AUA:

- Parere del Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica (PG Arpae 180732/2019 del 25/11/2019);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società **ALFA 3000 SRL** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di gestione di parco faunistico, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda

completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, della Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società **ALFA 3000 srl** (P.IVA 02003460397), con sede legale in comune di Roma, via Q. Majorana n.171 e impianto in comune di Ravenna, Loc. Standiana-Savio, SS 16 Adriatica km 162, per l'esercizio dell'attività di gestione di parco faunistico, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale;Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
  - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione del Comune di Ravenna e a HERA spa, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae ;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

Si informa che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

## SCARICO IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

### Condizioni

1. le acque da scaricare in rete fognaria pubblica sono acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali dell'attività di gestione del parco faunistico, sito in comune di Ravenna, località Standiana - Savio, SS 16 Adriatica Km 162;
2. la superficie scoperta dell'insediamento viene convenzionalmente suddivisa in due aree denominate A e B, la prima (90.000 mq) comprende le superfici impermeabili adibite a transito e parcheggio mentre la seconda (215.000 mq) rappresenta l'area permeabile verde del parco;
3. le acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'area A vengono scaricate in acque superficiali a portata costante attraverso una "Bocca tarata";
4. le aree B assoggettate alla DGR 286/05 aventi carattere di permeabilità vengono conteggiate tenendo conto di un coefficiente di afflusso pari a 0,25;
5. le acque meteoriche di dilavamento dalle suddette aree vengono convogliate al sistema di trattamento, costituito da un sistema di grigliatura, una vasca di accumulo del volume di 537 mc, un sistema di filtrazione a sabbia e un dosatore di acido paracetico al fine di operare la disinfestazione delle stesse. Dopo il trattamento sopra descritto le acque di prima pioggia trattate sono immesse in una vasca di accumulo del volume di 150 mc per il successivo riutilizzo, il volume eccedente la capienza della vasca viene scaricato in rete fognaria pubblica nera. Le acque di seconda pioggia sono immesse in un manufatto dissabbiatore prima dello scarico in acque superficiali (fosso stradale di via dei tre Lati);
6. il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia è conforme a quanto previsto dalla DGR 286/05;
7. dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelievo, nella rete fognaria pubblica nera;
8. il pozzetto ufficiale di prelievo delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto a valle della vasca da 150 mc.

### Prescrizioni

- a) lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelievo, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna, in particolare per i parametri SST, COD, Idrocarburi totali;
- b) dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna per i parametri sopraindicati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con frequenza triennale al Comune di Ravenna – Servizio Tutela Ambiente e Territorio, e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
- c) devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- d) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile, **pozzetto deviatore** (sulla linea dello scarico delle acque meteoriche di prima pioggia), **vasca di prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di prima pioggia), **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA, **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue di prima pioggia e linea di scarico acque assimilate alle domestiche) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.

Entro 6 mesi dal ricevimento dell'atto autorizzativo, se non già presente altro sistema di quantificazione della portata, la ditta dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo ad HERA la relativa documentazione tecnica.

I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;

- e) la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- f) ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in rete fognaria pubblica avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05, e comunque mai mentre piove; inoltre la portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5l/sec;
- g) dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di mantenere conforme il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa; tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati). La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- h) HERA può in qualunque momento a mezzo di incaricati effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- i) nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e ad ARPAE- Servizio Territoriale di Ravenna;
- l) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- m) nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- n) la Ditta deve stipulare con HERA Spa, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante legale della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- o) il titolare è tenuto a presentare ad HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti dal contratto;
- p) per il mancato rispetto delle presenti prescrizioni, HERA ha la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'autorizzazione allo scarico;
- q) La planimetria della rete fognaria "PG Scarichi acque reflue" del luglio 2017, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituirà parte integrante dell'autorizzazione e viene allegata.
- r) Il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 s.m.i. Inoltre la Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di prelevamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**